



CITTÀ DI SALA CONSILINA

PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – ECOLOGIA

Ordinanza n.43

Anno 2012

OGGETTO: Lavori di qualificazione ambientale del centro storico cittadino - Asse F.lli Bandiera – via Cavour. Modifica temporanea dell'ordinario regime di circolazione stradale vigente nel centro storico cittadino -zona centrale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – COMMERCIO

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 153 del 16.10.2009 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “**RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CENTRO STORICO-ASSE VIARIO F.LLI BANDIERA-VIA CAVOUR**”:

VISTE le determinazioni dirigenziali n. 65 del 11.03.2010, n. 110 del 22.04.2010 e n. 112 del 26.04.2010, con le quali si aggiudicavano i lavori in parola all'A.T.I. con impresa mandataria la ditta **GEO-CANTIERI del geom. Luigi Leo**, con sede legale in Sala Consilina (SA) – 84036 -, alla via C. Pisacane 7/bis;

PRESO ATTO della richiesta verbale formulata dal legale rappresentante dell'impresa di Costruzioni Generali **GEO-CANTIERI**, avente sede legale a Sala Consilina alla via C.Pisacane n.7 bis, sig. **LEO Luigi**, con la quale questi chiede la chiusura al traffico veicolare della via Boschi per poter dar corso ai lavori di completamento e riassetto della sede stradale relativa alla via comunale Boschi ;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, modificare temporaneamente il regime di circolazione vigente lungo la via in questione;

ACCERTATO che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta, in via esclusiva, al comune, nella sua qualità soggetto proprietario della strada ove debbono essere realizzati i lavori ;

VISTO il Codice della Strada , approvato con D.lgs. 30 aprile 1992 , n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni , in particolare gli artt. 2, 3, 4 5, 6, 7, 20, 21,e 37;

VISTO l'art. 30 e seguenti del Regolamento d'esecuzione ed attuazione del C.d.S.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ;

ORDINA

Per i motivi descritti in narrativa:

1. **la chiusura temporanea al transito veicolare di via BOSCHI dal giorno 27.12.2012 fino al termine dei programmati lavori pubblici, così come commissionati** da questa Amministrazione alla ditta **GEO-CANTIERI del geom. Luigi Leo**, con sede legale in Sala Consilina (SA) – 84036 -, alla via C. Pisacane 7/bis; La prescrizione sarà attivata nelle fasce orarie 0-24 o comunque in quelle ritenute idonee alle esigenze tecniche/ operative della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori.
2. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per l'intero periodo e nelle stesse fasce orarie di cui al punto 1, lungo i tratti di strada interdetti alla circolazione veicolare;

I soggetti giuridici responsabili dell'area cantiere stradale avranno comunque cura di delimitare e proteggere apposito corridoio di transito pedonale per consentire la mobilità pedonale ed il libero accesso alle proprietà private esistenti nell'area stradale interdetta alla circolazione;

Al di fuori dell'orario di svolgimento, come sopra indicato, delle lavorazioni le aree devono risultare sgombre da qualsiasi materiale di cantiere e deve essere ripristinato il normale traffico veicolare;

Il presente provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione all'albo Pretorio online del comune e mediante l'apposizione delle prescritta segnaletica il cui posizionamento compete alla ditta esecutrice dei lavori (ditta **GEO-CANTIERI del geom. Luigi Leo**). Esso sarà pubblicato anche su internet -sito istituzionale del comune.

Alla Ditta Esecutrice dei lavori è fatto altresì obbligo di procedere all'installazione:

-di tutta la segnaletica stradale atta e necessaria alla delimitazione e messa in sicurezza del cantiere stradale;

Gli Operatori del Comando di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

DISPONE Che la presente Ordinanza sia consegnata direttamente alla Ditta esecutrice dei lavori con l'intesa che la stessa rimarrà l'unica responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all'Ente proprietario della strada stessa per effetto dei lavori autorizzati;

A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dall'attivazione della segnaletica stradale a pubblicazione e/o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992 , n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 495/92:

Sala Consilina, Li 27.12.2012

Il Responsabile P.O. del Settore

Ten. Gian Mauro BARATTA